



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA  
CORTE D'APPELLO DI GENOVA**

**INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE  
PER LA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023**

Rivolgo i miei saluti anzitutto al Presidente della Corte d'Appello e ai partecipanti istituzionali, ovvero il componente del Consiglio Superiore della Magistratura, il rappresentante del Ministro della Giustizia e i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati. Ma sono particolarmente lieto di poter quest'anno salutare in presenza le Autorità civili, militari e religiose e tutti i colleghi, con l'ulteriore sollievo di non dovere, per la prima volta da quando sono a Genova, ricordare operatori della Giustizia che sono mancati a causa della pandemia da Covid 19, che sembra finalmente contenuta, anche se non debellata.

Come da tradizione, e come previsto anche dalla delibera del CSM sulla inaugurazione dell'anno giudiziario, dedicherò una prima parte del mio intervento all'attività degli uffici requirenti del distretto e una seconda parte alla valutazione dell'impatto delle recenti riforme ordinamentali e processuali.

L'attività organizzativa e quella giudiziaria nel corso del 2022.

1. I rilievi concernenti l'organizzazione degli uffici devono necessariamente muovere da una constatazione negativa per gli uffici requirenti. Nel 2022 hanno presso servizio gli addetti all'ufficio per il processo, come previsto dal D.L. 9.6.2021 n. 80 convertito in legge 6.8.2021 n. 113. Si tratta di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e per l'efficienza della giustizia; misure certamente molto apprezzabili, in quanto hanno conferito agli uffici giudicanti un apporto di risorse umane che, seppur di fatto inferiore a quello programmato, è di grande utilità per la realizzazione degli obiettivi di efficienza e di celerità nel funzionamento della giustizia che sono essenziali nell'ambito del PNRR.

La magistratura requirente è stata però esclusa dall'ufficio per il processo e, nonostante i Procuratori Generali abbiano avuto interlocuzioni con il precedente Ministro della Giustizia, nessuna nuova disposizione è stata introdotta per sanare questa disparità di trattamento, che appare ingiustificata da ogni punto di vista.

Si stanno infatti già risentendo gli effetti della sproporzione derivante dal rafforzamento degli uffici giudicanti senza che nulla sia stato concesso a quelli requirenti per potere restare al passo con l'aumento di attività giudiziaria che costituisce il frutto dell'ufficio per il processo.

Anche la costituzione di "uffici trasversali" tra giudicanti e requirenti, suggerita tempo addietro dallo stesso Ministero della Giustizia e oggetto di proposte anche in questa sede, è risultata concretamente impraticabile.

2. Le difficoltà degli uffici requirenti sono purtroppo aggravate dalla notevolissima carenza di personale amministrativo nel distretto di Genova, che già lo scorso anno avevo segnalato, ma che è ulteriormente peggiorata. La scopertura è giunta infatti addirittura al 51% alla Procura di Massa, al 40% alla Procura di Savona, al 37% alla Procura di Imperia e al 32% alla Procura di Genova, che è peraltro anche sede di Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo e deve tuttora far fronte alle straordinarie esigenze relative al processo per il crollo del ponte Morandi e agli altri procedimenti che ne sono derivati. Si cerca a volte di supplire parzialmente a queste carenze con il ricorso, peraltro improprio, all'ausilio della polizia giudiziaria e ai distacchi da altre amministrazioni, ma è evidente che non sono questi i rimedi adeguati e le ricadute sull'efficienza del lavoro giudiziario rimangono pesantissime.

3. Per restare in tema di risorse, se quelle umane scarseggiano, il panorama non migliora prendendo in considerazione le dotazioni strumentali.

La riforma della giustizia entrata in vigore nello scorso anno prevede infatti come regola per l'interrogatorio dei detenuti, ma anche in generale per gli indagati liberi, la riproduzione audiovisiva o quanto meno fonografica. Ed anche per l'assunzione d'informazioni è stata introdotta la regola della riproduzione fonografica, fatta salva la *"contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico"*.

Tuttavia, i registratori di cui solo alcuni uffici dispongono sono vetusti e comunque largamente insufficienti e non si è ancora provveduto a dotare gli uffici requirenti delle apparecchiature di riproduzione quanto meno fonografica che sarebbero necessarie per dare attuazione alle nuove norme.

Deve pure essere segnalato che opportunamente è stato disposto un rinvio per l'entrata in vigore del processo penale telematico, che potrà rappresentare un vero e proprio salto di

qualità nella velocizzazione della giustizia penale, perché, allo stato attuale, gli applicativi informatici, che ovviamente costituiscono la base di questa importante innovazione tecnologica, non sono ancora pronti.

Come pure è stata differita l'entrata in vigore di quelle disposizioni, sulle quali mi soffermerò in seguito, che attengono ai controlli della Procura Generale sul rispetto dei termini delle indagini preliminari da parte delle Procure della Repubblica, disposizioni che presuppongono adeguamenti informatici che devono ancora essere realizzati.

4. Nonostante le difficoltà, l'attività giudiziaria degli uffici requirenti del distretto di Genova ha ripreso a procedere in modo efficiente, dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, e si sono ottenuti rilevanti risultati.

Presso la Procura di Genova, è sostanzialmente rimasto stabile il numero di procedimenti contro noti, mentre sono aumentati quelli contro ignoti.

Il processo relativo al crollo del Ponte Morandi è infine approdato in dibattimento e la Procura sta seguendo con straordinario impegno anche questa fase.

E' poi giunto al termine delle indagini preliminari il procedimento parallelo, scaturito dal primo, riferentesi ad una pluralità di reati di falso in atto pubblico, attentato alla sicurezza dei trasporti ed omissione dolosa di cautele a protezione dei lavoratori, concernenti la situazione riscontrata presso l'intero tronco autostradale di Genova per quanto riguarda la carente manutenzione delle gallerie e dei viadotti e delle barriere fonoassorbenti.

Alla conclusione delle indagini preliminari si è giunti anche per il fallimento della Qui Group e di dodici società collegate, con reati di bancarotta, falso in bilancio riciclaggio e autoriciclaggio, per i quali sono state emesse misure cautelari personali e reali. Trattasi di una imponente indagine in cui risultano persone offese circa 20 mila esercenti, con attività distrattive ricostruite per oltre 400 milioni di euro.

Del pari in via di definizione è una complessa indagine riferendosi ai reati di bancarotta e di evasione fiscale conseguenti ai fallimenti di un'importante concessionaria di auto genovese e di evasione fiscale e falso in bilancio relativi ad altre concessionarie auto operanti nel circondario.

Molteplici indagini hanno riguardato il commercio al minuto e l'attività organizzata di spaccio di stupefacenti esercitata principalmente nel centro storico del capoluogo da soggetti per lo più appartenente ad etnie straniere, prevalentemente senegalesi e albanesi.

La locale DDA continua ed essere interessata da complesse indagini relative al traffico e importazione di rilevanti quantitativi di stupefacenti per lo più contenuti in container imbarcati

sulle navi mercantili proveniente principalmente dal sud America. Alcune di queste indagini sono state condotte anche con il coordinamento di EuroJust ed hanno implicato in alcuni casi la costituzione di squadre investigative comuni con la Francia e con la Spagna.

In tema di terrorismo va altresì segnalata una importante indagine che ha consentito l'adozione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti arabi residenti in Italia stabilmente collegati con connazionali operanti in Francia che hanno posto in essere gravi attentati terroristici in quel Paese.

Ancora in crescita risultano i reati informatici oppure commessi a mezzo dell'informatica e, alla difficoltà delle indagini conseguenti alla complessità degli accertamenti, si accompagnano spesso contrasti nella determinazione della competenza territoriale.

In tema di reati ambientali è ormai approdato alla fase dibattimentale il complesso procedimento scaturito dalla mareggiata nel golfo del Tigullio nell'ottobre 2019 in cui sono state richieste e ottenute misure cautelari e personali per smaltimento illecito dei rifiuti.

Purtroppo numerosi sono i procedimenti relativi ad infortuni sul lavoro alcuni dei quali mortali; il fenomeno ha avuto un incremento anche in conseguenza delle recenti normative che hanno introdotte agevolazione finanziarie per il completamento di lavori edili spesso svolti nella totale inosservanza della normativa di settore.

Alla Procura di Savona il numero di procedimenti sopravvenuti mod. 21 è aumentato rispetto all'annualità precedente, mentre sono diminuiti i nuovi procedimenti di competenza del giudice di pace e risultano in aumento i procedimenti sopravvenuti a carico di ignoti.

In tale quadro di complessivo lieve aumento delle iscrizioni, dalle statistiche allegate risultano nel complesso in aumento i reati contro la pubblica amministrazione (84 iscrizioni a fronte di 56 nel periodo precedente). Peraltro non risultano iscritti procedimenti per corruzione ed uno solo per il reato di cui all'art. 317 cp, mentre sono in aumento le iscrizioni per i reati di cui agli art. 316 ter e 640 bis cp, fenomeno evidentemente legato all'illecito utilizzo di finanziamenti pubblici nel periodo di pandemia e a procedimenti connessi alla indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Sono in diminuzione i reati contro l'incolumità della persona: non si registra nessun omicidio (erano due nel periodo precedente) e sono stati iscritti due procedimenti per tentato omicidio (a fronte di 3 nel periodo precedente); un leggero aumento dei procedimenti per infortuni sul lavoro (29 contro i 22 del periodo precedente), pur rilevandosi una diminuzione dei casi di omicidio colposo connesso a violazioni antinfortunistiche (da 3 a 1 ).

Le denunce in materia di edilizia e i reati legati al traffico di stupefacente risultano in linea con i dati del periodo precedente; in diminuzione le notizie di reato in materia di inquinamento.

Anche nell'anno in corso va segnalato, quale problematica significativa del circondario, il traffico di stupefacenti ed in particolare l'utilizzo del porto commerciale di Vado Ligure per l'importazione di cocaina. Le dimensioni ed i quantitativi trattati evidenziano collegamenti con la criminalità organizzata: accurate indagini, anche mediante rogatorie internazionali, hanno consentito di effettuare numerosi arresti e di sequestrare rilevanti quantitativi di cocaina importati dal Sudamerica da parte di soggetti che avevano la base logistica all'interno del porto di Vado Ligure, ove la sostanza stupefacente veniva sbarcata e quindi recuperata da soggetti legati ad organizzazioni criminali.

Rilevante il numero di notizie di reato connesse alla indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Ulteriore fenomeno di rilievo che ha riguardato il circondario riguarda alcuni incendi boschivi, di rilevanti proporzioni, verificatisi nel ponente della Provincia, alcuni dei quali di verosimile matrice dolosa.

Fra i procedimenti più significativi, oltre alle indagini appena citate, vanno ricordati un procedimento per turbativa d'asta con l'aggravante del metodo mafioso, poi trasmesso per competenza alla DDA di Genova; un procedimento a carico di 76 indagati di nazionalità nigeriana, nel quale sono state emesse misure cautelari a carico di 29 persone per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe *on line* e riciclaggio. Altro procedimento a carico di cinque indagati avente ad oggetto il reato di favoreggiamento dell'immigrazione commesso mediante l'avvio di pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana fondate su atti anagrafici fittizi.

I dati della Procura di La Spezia costituiscono una emblematica conferma dei rilievi fatti in precedenza in merito alla necessità di personale amministrativo e alla utilità dell'ufficio per il processo. Infatti, nel corso dell'ultimo anno si è riscontrato un deciso miglioramento riguardo alle pendenze dei procedimenti, che ha interessato sia quelli contro noti che a carico di ignoti. E ciò è dipeso principalmente dall'immissione in servizio di tre nuovi cancellieri. Per contro, le sopravvenienze delle esecuzioni hanno avuto un considerevole incremento, dovuto ad un più veloce smaltimento da parte degli uffici giudicanti, e non si è avuta quindi una corrispondente riduzione delle pendenze nell'ufficio di Procura, che ha potuto fronteggiare solo in parte l'aumento delle sopravvenienze.

La Procura di Imperia segnala che i dati statistici del 2022 sono praticamente identici a quelli del 2021, essendo leggermente aumentate solo le sopravvenienze, ragionevolmente a causa del ridursi delle limitazioni di spostamento determinate dalla pandemia.

Stabile anche la situazione delle definizioni, cui hanno notevolmente contribuito l'istituto della messa alla prova e l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. per i fatti di particolare tenuità.

La posizione di frontiera della Procura di Imperia rende sempre preminente l'attività volta al contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina, sempre molto attivo e gestito quasi esclusivamente da gruppi di etnia straniera. Al riguardo è molto importante la stretta collaborazione che l'ufficio mantiene con le procure di Nizza e Marsiglia, che ha comportato la formazione di squadre investigative comuni.

Situazione analoga per il sempre florido traffico di stupefacenti che vede la frontiera di Ventimiglia quale uno dei luoghi privilegiati per il transito, il che comporta un rilevante aggravio di lavoro.

Quanto alle indagini di maggior rilievo va ancora segnalato il procedimento a carico di PICENA Roberto + 26 per associazione per delinquere, riciclaggio, sfruttamento della manodopera ed altro. Trattasi di indagine di straordinaria importanza per numero delle persone coinvolte (migliaia di persone offese) ed entità del sommerso (decine di milioni di euro). A maggio 2022 è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 26 imputati e di 27 società di capitali per illecito amministrativo derivante da reato e l'udienza preliminare è stata fissata nel mese di dicembre 2022. Le imputazioni riguardano il reato associativo di cui all'art. 416 c.p., i reati di cui all'art. 603 bis c.p. in concorso, continuati ed aggravati commessi in tutto il territorio nazionale, nonché gli illeciti penali tributari di cui agli artt. 3 e 4 D.L. vo 74/2000. Per le società l'illecito di cui all'art. 25 quinquies comma 1 lett. a) D.L.vo 231/2001. Le persone offese sono circa 2.700 e la liquidità in sequestro penale preventivo ammonta a circa 4,9 milioni di euro.

Particolarmente significative anche le indagini sul traffico di stupefacenti, specialmente cocaina.

La Procura di Massa segnala un significativo numero di procedimenti iscritti contro noti per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (113 complessivi) e per il reato di cui all'art. 572 c.p. (172 complessivi). In materia di fasce deboli è stato adottato un protocollo investigativo ed è stata potenziata la partecipazione al gruppo specialistico di riferimento, aumentandola da due a tre magistrati. Di rilievo è pure il dato dei procedimenti iscritti contro noti per reati in materia di stupefacenti (139).

Il lavoro della Procura per i Minorenni di Genova ha subito in tutti i settori di sua competenza un notevole aumento motivato, nel penale, da un incremento di fenomeni di devianza minorile anche gravi (sono invero anche aumentate le richieste di misure cautelari del +55% rispetto al precedente anno giudiziario) e, nel civile, dalla gestione di un flusso di arrivi di minori stranieri non accompagnati (anche ucraini) finora senza precedenti e tale da determinare un aumento dei ricorsi a tutela del +383% rispetto al 2021.

### Le riforme in materia ordinamentale, penale e processuale.

1. Alcune considerazioni sugli aspetti a mio avviso più importanti delle riforme del 2022. E' questo infatti un momento qualificante degli interventi svolti in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario e lo stesso Csm, nella delibera relativa alla inaugurazione dell'anno giudiziario, ha invitato a soffermarsi sullo stato di attuazione delle più recenti riforme ordinamentali e processuali, fornendo, ove possibile, un bilancio degli effetti prodotti ed attesi. E' chiaro che si tratta di valutazioni che non invadono il campo della politica giudiziaria né interferiscono sulla potestà legislativa che spetta al Parlamento. Peraltro, è non soltanto un diritto, ma un dovere dei magistrati, in quanto garanti dell'attuazione delle leggi e istituzionalmente preposti all'interpretazione e alla concreta applicazione delle norme, esprimere le proprie valutazioni sulle effettive conseguenze delle riforme in materia giudiziaria.

Premetto che intendo soffermarmi soltanto sulle riforme realizzate nel 2022, non sui recenti annunci programmatici in materia di giustizia, ancora troppo generici per poter formare oggetto di valutazione.

Del resto, per fare un esempio, si è sentito parlare di intercettazioni sovrapponendo aspetti estremamente diversi tra loro, come quello della utilità delle captazioni - che la realtà processuale attesta essere indiscutibile per ogni tipo di reato - e quello della indebita divulgazione di conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, dimenticando che già il D.L. 161/2019 convertito nella legge n. 7/2020 prevede che il giudice proceda, in contraddittorio con pubblico ministero e difensori, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali.

2. Dunque, limitando questa disamina alle nuove norme in vigore, anzitutto un veloce richiamo al mio intervento dello scorso anno nella parte in cui avevo espresso critiche all'istituto della improcedibilità, in grado di appello e in cassazione, per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, istituto introdotto dalla legge

134/2021 e senza precedenti nella nostra tradizione giuridica, cui era sconosciuta la prescrizione processuale.

La critica sotto il profilo giuridico si fondava sulla contraddittorietà logica fra la contemporanea previsione della cessazione della prescrizione all'atto della sentenza di primo grado e l'introduzione di una causa di improcedibilità nei gradi successivi. La prescrizione sostanziale, secondo la disciplina previgente, era strutturata in modo da mantenere una proporzione fra la durata del tempo necessario a prescrivere e l'entità della pena, cioè la gravità del reato. La improcedibilità, invece, prescinde in larga misura dalla gravità dei reati, in quanto la proroga del termine per la definizione del giudizio è consentita per determinati reati, ma non per altri per i quali sono comminate pene più elevate.

Richiamavo al riguardo le profetiche valutazioni di Franco Cordero (*“una mannaia pro reo...Dike vada altrove”*) e l'appello sottoscritto da alcuni fra i più autorevoli penalisti italiani, tra i quali Paolo Ferrua, che esprimeva i propri dubbi in merito alla costituzionalità di una norma che prevede, in regime di azione penale obbligatoria, l'estinzione del processo per il decorso del tempo non dal fatto-reato, ma dall'inizio del grado d'impugnazione.

La norma non è stata modificata e, peraltro, non risulta che nel 2022 la Corte d'Appello di Genova abbia pronunciato declaratorie di improcedibilità ai sensi dell'art. 344 bis c.p.p.; ciò dipende tuttavia anche dal fatto che la norma si applica ai reati commessi dal 1° gennaio 2020. Non resta quindi che attendere, esprimendo nuovamente l'auspicio che si riesca ad evitare epiloghi processuali così mortificanti per l'efficienza della giustizia.

3. Lo scorso anno sono entrate in vigore le disposizioni della cosiddetta riforma Cartabia, articolata nella legge 17 giugno 2022 n. 71 e nel decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, emanato in attuazione della legge n. 134/2021.

La prima è una legge delega nella materia dell'ordinamento della magistratura, che però contiene anche alcune norme di immediata applicazione. Tra esse, mi voglio soffermare su quella che realizza una sostanziale separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, in quanto, modificando il decreto legislativo n. 160/2006, stabilisce che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa possa avvenire *“per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera”*, entro i primi sei anni di esercizio delle funzioni. Oltrepastato questo termine, il passaggio di funzioni è consentito, sempre per una sola volta, ma con esclusione del trasferimento dalle funzioni giudicanti penali a quelle requirenti e viceversa e senza che chi è stato pubblico ministero possa mai, in seguito, esercitare funzioni giudicanti penali.



Orbene, il Pubblico Ministero, così come delineato nella nostra Costituzione, è un organo della giurisdizione al pari della magistratura giudicante, sia pure con funzioni diverse, che però non possono essere equiparate a quella di semplice “parte”, essendo egli una parte pubblica che, secondo l’ordinamento giudiziario, veglia sull’osservanza delle leggi e può proporre ricorso nell’interesse della legge. Non agisce quindi, per interessi privati, neppure per quelli delle vittime dei reati, ma realizza l’interesse dello Stato, inteso come Stato-collettività, a perseguire gli autori degli illeciti penali, cioè di violazioni di tale gravità da legittimare un intervento pubblico per il ripristino della legalità violata.

Per questo suo ruolo e per i compiti cui assolve, la cultura del pubblico ministero non può e non deve essere confinata a quella del mero accusatore, posizione che, inevitabilmente, lo allontanerebbe da una visione del giudizio omogenea a quella dei giudici, causando proprio quei danni che vorrebbe in teoria evitare chi è favorevole alla separazione delle carriere.

A me non sembra necessario richiamare, a tale riguardo, la raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa n. 19 del 2000, che all’art. 18 recita: *“gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di Pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa”*, affermazione ribadita nel parere n. 9 del 2014 del Consiglio consultivo dei procuratori europei. Ritengo evidente che una esperienza giudicante sia molto importante per poter comprendere nel modo migliore i parametri valutativi, nel giudizio penale, degli elementi raccolti in fase di indagini. Certamente vi sono pubblici ministeri di grande valore che, pur non avendo mai fatto il giudice, riescono ugualmente a porsi nella corretta prospettiva, ma si tratta di eccezioni, laddove una formazione che contempra l’esercizio delle funzioni giudicanti può indirizzare l’azione del pubblico ministero verso la ricerca degli elementi davvero significativi e rilevanti ai fini della decisione. E ciò è tanto più importante ora che il nuovo art. 408 c.p.p., introdotto dalla riforma, prevede che il pubblico ministero chieda l’archiviazione *“quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”*.

Si può allora facilmente immaginare come un pubblico ministero la cui carriera sia separata da quella del giudice rischi di rimanere privo del bagaglio di esperienze necessario per esercitare l’azione penale quando realmente vi siano prospettive fondate per una condanna, con la conseguenza che perverranno al giudice molti processi destinati a terminare con una pronuncia assolutoria, ben oltre il limite fisiologico insito nella natura del processo penale.

Il paventato “appiattimento” sul pubblico ministero del giudice per le indagini preliminari - che, qualora sia mai esistito, è stato normativamente e praticamente eliminato dalla

introduzione, ad opera della legge n. 47/2015, della sanzione di nullità per l'ordinanza cautelare priva di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari – potrebbe essere sostituito da un pericoloso appiattimento del pubblico ministero sulla polizia giudiziaria; pericoloso perché il magistrato inquirente ha il compito sia di filtrare gli esiti delle indagini eseguite dalle forze dell'ordine, al fine di selezionare gli elementi utili per la individuazione di responsabilità penali, sia di svolgere accertamenti, a norma dell'art. 358 c.p.p., su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini. Nulla di più lontano dalla figura di avvocato dell'accusa in cui i fautori della separazione delle carriere vorrebbero confinare il pubblico ministero.

D'altronde, la circostanza che, nonostante la già radicale separazione delle funzioni prevista dalla legge n. 71/2022, si continui a proporre una riforma anche costituzionale per separare le carriere, legittima il sospetto che ciò sia funzionale alla sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo, in tal modo ledendo l'indipendenza dei magistrati della pubblica accusa. A chi obietta che vi sono altri ordinamenti europei, come quello francese, che vedono i pubblici ministeri gerarchicamente sottoposti al Ministero della Giustizia, va rammentato che in quel Paese la autonomia delle indagini è almeno in parte garantita dalla presenza del giudice istruttore, figura scomparsa dal nostro ordinamento nel 1989.

4. Altro aspetto critico della riforma è il sistema escogitato per controllare il rispetto dei termini delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero.

Infatti, oltre ai controlli attribuiti al giudice per le indagini preliminari, è stato notevolmente dilatato l'istituto dell'avocazione da parte del procuratore generale, che è ora previsto in almeno otto ipotesi di inerzia del pubblico ministero; il numero è controverso perché dipende da come si considera la casistica, ma sono in ogni caso troppe. E' vero, infatti, che l'avocazione è facoltativa, ma non è la soluzione idonea a portare a termine più celermente le indagini preliminari. Le Procure Generali, infatti, hanno organici appena sufficienti ad assicurare la partecipazione del pubblico ministero al giudizio d'appello e il loro impegno nella conduzione delle indagini preliminari può essere, nelle condizioni attuali, estremamente limitato.

D'altro canto, il sistema di comunicazione al procuratore generale dei procedimenti suscettibili di avocazione è disciplinato dal nuovo art. 127 disp. att. c.p.p., che prevede la trasmissione settimanale di distinti elenchi di procedimenti contenenti una serie non indifferente di dati.

Attualmente, però, non esistono *software* che possano consentire la gestione informatica di tali elenchi, cosicché molto opportunamente la legge 199/2022 ha introdotto una disposizione

transitoria che prevede l'applicazione di tali norme soltanto ai procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

L'auspicio è pertanto duplice: che nel lasso di tempo intercorrente fino alla concreta operatività delle norme in esame siano elaborati gli strumenti informatici per la comunicazione degli elenchi dei procedimenti avocabili e, al contempo, se si vuole che l'avocazione abbia una qualche efficacia, che siano rafforzati adeguatamente gli organici delle procure generali.

5. Come sempre voglio concludere con una notazione positiva.

La riforma Cartabia presenta aspetti critici, come quelli che ho evidenziato, ma altri assolutamente positivi.

In generale, si può infatti affermare che le norme di nuovo conio hanno la comune finalità di agevolare la più rapida conclusione dei procedimenti, anche nella fase anteriore al giudizio, seguendo una duplice strategia: da un lato, evitando di portare avanti processi che non sono sorretti da una ragionevole previsione di pervenire ad un'affermazione di responsabilità, dall'altro accelerando la definizione dei procedimenti con l'applicazione anticipata di pene sostitutive o di quella forma di *probation* giudiziale che è la messa alla prova.

In particolare, poi, il nuovo giudizio d'appello, che prevede quale rito ordinario il contraddittorio cartolare, riprendendo sostanzialmente la procedura sperimentata a seguito dell'emergenza pandemica, risulta connotato da una maggiore snellezza procedurale rispetto al passato e da una effettiva tendenza a definizioni più rapide.

Rilevano in tal senso, per quanto attiene all'introduzione del giudizio d'appello, le disposizioni che stabiliscono ulteriori limiti all'appellabilità delle sentenze di primo grado; che concedono la riduzione di un sesto della pena a coloro che non impugnino sentenze pronunciate col rito abbreviato; che restringono alla effettiva volontà dell'imputato la proposizione dell'appello; che prevedono il deposito telematico dell'atto d'appello; che rendono più stringenti le ipotesi di inammissibilità dell'appello.

Ulteriore carattere deflattivo può avere l'abolizione di limiti al concordato in appello, ricordando in proposito che non si tratta di istituto premiale, in quanto non prevede di per sé riduzioni di pena, ma di un semplice accordo sull'accoglimento di uno o più motivi – ovviamente ritenuti fondati - con rinuncia agli altri.

La rinnovazione istruttoria, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano esteso, in caso di appello del pubblico ministero, anche ai processi celebrati con rito abbreviato, è stata opportunamente limitata.

Un notevole alleggerimento del carico delle Corti d'Appello penali proviene poi dalla previsione del rinvio al giudice civile dei processi nei quali gli aspetti penali sono definiti e rimangono solo questioni civilistiche.

Questi, appena accennati, sono soltanto alcuni degli aspetti qualificanti di una riforma che, nel suo complesso, deve essere attentamente valutata per correggere quelle disposizioni che appaiono concretamente irrealizzabili o disfunzionali rispetto all'obiettivo di migliorare l'efficienza della giustizia penale, ma al contempo per applicare, doverosamente e senza remore di sorta, le parti che si presentano fin d'ora di notevole utilità per il medesimo obiettivo.

A questo punto spetterà al nuovo legislatore discernere con accortezza le modifiche necessarie per migliorare i punti critici della riforma e all'esecutivo approntare le risorse e gli strumenti per consentire la concreta applicazione delle norme e la realizzazione delle innovazioni tecnologiche.

E di questo restiamo in attesa.

Genova 28 gennaio 2023

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

Roberto Aniello